

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario*

*Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato*

*Dottore Ragioniere Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Roma, 26/10/2020

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*

Prot. N. 512/F/2020

1L4

### OGGETTO: NOVITA' RISCOSSIONE E CARTELLE ESATTORIALI - ROTTAMAZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, sono state confermate le misure di **sospensione della riscossione** del concessionario Ader sino a fine anno.

Fino al prossimo 31 dicembre sono sospesi i **termini di notifica e di pagamento** relativi ai principali atti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, con l'unica eccezione delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il cui termine di pagamento è confermato per il **10 dicembre 2020**.

Il blocco delle notifiche si estenderà anche a quella da effettuarsi tramite la **Pec**.

Nemmeno attraverso il canale telematico l'Ader potrà infatti notificare fino al 31 dicembre 2020, termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non, cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, ai

contribuenti. Sono, in estrema sintesi, le principali risposte contenute nelle nuove Faq che l'Ader ha pubblicato ieri sul proprio sito, tenendo conto delle novità del decreto legge n. 129/2020.

Lo **slittamento al 31 dicembre per il pagamento delle cartelle esattoriali** previsto dal recente decreto legge n. 129/2020 riguarda quindi sia le cartelle per le quali i 60 giorni di notifica scadono nel periodo di moratoria sia le rate delle dilazioni in essere dallo scorso 8 marzo.

Gli importi non versati dovranno essere corrisposti in **un'unica soluzione** entro la fine di **gennaio 2021**. Questo, tuttavia, non è sempre vero. Le Faq delle Entrate (aggiornate alle novità del decreto) confermano, infatti, che chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso dell'8 marzo può presentare entro il 31 gennaio 2021 una domanda di dilazione e se questa viene accolta, il debitore dovrà rispettare le scadenze delle singole rate, senza attenersi al termine del 31 gennaio.

Il contribuente che in passato ha ricevuto cartelle o avvisi di accertamento esecutivi scaduti da tempo, per i quali non ha chiesto la dilazione potrà chiedere un **piano di rientro** ed è consigliabile farlo prima che l'agente della riscossione inizi le operazioni di recupero coattivo.

La **proroga al 31 dicembre per le cartelle esattoriali** contenuta nel decreto legge n. 129/2020 pubblicato sulla G.U. il 20 ottobre **non coinvolge la scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, prevista per il prossimo 10 dicembre.**

Entro tale data, dunque, i debitori che hanno presentato domanda di adesione dovranno versare l'intero importo delle rate originariamente in scadenza nel 2020. È bene ricordare che per questi adempimenti non trova applicazione la tolleranza di 5 giorni per effettuare i pagamenti. Pertanto, il versamento effettuato, ad esempio, il 12 dicembre determina l'irreversibile decadenza della definizione agevolata. Chi decade dalla rottamazione-ter non solo vede ripristinato il debito iniziale ma non può più rateizzare il debito residuo. Quest'ultima regola tuttavia non vale per coloro che al 31 dicembre 2019 avevano già abbandonato la definizione agevolata.

Lo stop alla riscossione contenuta nel decreto legge n. 129/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre scorso e in vigore da ieri, **non riguarda gli atti del Fisco**. Per quelli notificati nel 2021 sarà necessaria la liquidità per affrontare i pagamenti perché il decreto riguarda solo le cartelle esattoriali e non sposta i termini per avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità. Peraltro, già in questi ultimi mesi del 2020 nessun blocco dei pagamenti è previsto per gli stessi atti che sono in rateazione. Sono le prime riflessioni che emergono alla luce del contenuto del nuovo decreto sullo stop alle notifiche. La prima cosa da considerare è la **distinzione tra cartelle esattoriali già**

**notificate e gli atti da notificare.** Il decreto pospone il pagamento delle somme non ancora versate alla fine di gennaio 2021 senza prevedere ulteriori rateazioni. Significa che la cartella in rateazione con somme non pagate da giugno a dicembre 2020, si dovrà pagare per intero entro la fine di gennaio 2021. I piani di rateazione in essere decadranno dopo il mancato pagamento di 10 (anziché 5) rate, anche non consecutive.

In breve i chiarimenti forniti come da **schema** che segue:

<b>I chiarimenti</b>	
<b>SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI</b>	Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
<b>STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI</b>	Estesa fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
<b>DECADENZA A 10 RATE</b>	Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
<b>PAGAMENTI SENZA VERIFICHE</b>	Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 58 mila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
<b>ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO</b>	Resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci